

NOVITÀ

La Nuova Era dell'Avvocatura: Obblighi e Opportunità della Legge sull'Intelligenza Artificiale



Avv. Miriam Zulli
zulli@studionervizulli.it

in



Avv. Margherita Branciamore
branciamore@studionervizulli.it

in

La legge n. 132/2025 introduce in Italia un quadro normativo sull'intelligenza artificiale, con un focus particolare sull'obbligo per gli avvocati di informare i clienti sull'uso di sistemi AI a supporto dell'attività professionale. La normativa mira a bilanciare innovazione tecnologica e tutela del rapporto fiduciario, richiedendo trasparenza e responsabilità, e promuovendo una supervisione critica dell'output generato dall'AI nel rispetto delle norme deontologiche e privacy.

Premessa

Con la **Legge 23 settembre 2025, n. 132**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, l'Italia si dota di un quadro normativo generale in materia di **intelligenza artificiale (IA)**, volto a garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, in linea con i principi di accountability, trasparenza e responsabilità professionale.

Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'arti.13

Di particolare interesse è la disciplina dedicata alle **professioni intellettuali**, e in modo specifico a quella forense, contenuta nell'**articolo 13**, il quale prevede, dalla data di entrata in vigore, un **obbligo informativo nei confronti del cliente** per il professionista che si avvale degli strumenti di intelligenza artificiale.

Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto accentuare la trasparenza del **rapporto fiduciario tra professionista e cliente**, laddove ha imposto a tutti i professionisti, compresi gli avvocati, di informare il cliente sull'utilizzo eventuale di sistemi di AI **"per le attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"** (art. 13, Legge n. 132/2025).

L'obbligo di comunicazione, dunque, si collega all'eventuale "utilizzo" di sistemi di AI per le attività strumentali e di supporto all'attività professionale, nella quale il lavoro intellettuale resta in ogni caso prevalente.

Seppur non previsto espressamente, deve ritenersi che tale obbligo presupponga una **comunicazione in forma scritta da trasmettere al cliente**, le cui modalità di invio possono variare: ad esempio, con la lettera d'incarico o inserita nel mandato professionale.

A tal fine, **il Consiglio Nazionale Forense (CNF) – con comunicazione del 13 ottobre 2025** – ha diffuso una circolare indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, allegando uno **schema di informativa tipo** che gli avvocati possono utilizzare per adempiere al nuovo obbligo, al fine di assicurare uniformità e correttezza nelle comunicazioni al cliente, in coerenza con i principi del Codice Deontologico Forense e con la normativa sulla protezione dei dati personali.

In parallelo, **Confprofessioni e ANF – Associazione Nazionale Forense** hanno diffuso il primo modulo informativo nazionale sull'IA.

Contestualmente, **il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)** ha predisposto una clausola contrattuale tipo da inserire nei mandati professionali, che ribadisce i principi di responsabilità personale, controllo umano effettivo e diritto del cliente a opporsi all'uso dell'IA, nel rispetto del GDPR e del **Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act")**.

Le citate iniziative si collocano all'interno di un ampio percorso che ad oggi mira ad un modello condiviso di trasparenza professionale nell'impiego dell'Intelligenza Artificiale, rafforzando il ruolo dei professionisti come garanti della correttezza e dell'affidabilità nell'era digitale.

Contenuto dell'informativa AI

Lo schema di informativa predisposto dal CNF, in ossequio ai principi generali contenuti nell'AI ACT e nella Legge 132/2025, prevede che l'avvocato dichiari espressamente che:

- potrà ricorrere, ove ritenuto utile, all'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale per attività strumentali o di supporto alla prestazione professionale;
- l'utilizzo di tali strumenti avverrà nel pieno rispetto del GDPR e dei doveri deontologici, al fine di garantire la tutela della riservatezza e della privacy del cliente;
- l'IA sarà impiegata esclusivamente per funzioni di supporto (quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di attività organizzative e di segreteria, la ricerca normativa e giurisprudenziale, l'analisi preliminare di documenti; la predisposizione di bozze o sintesi).
- ogni risultato prodotto dai sistemi di IA sarà verificato e validato personalmente dal professionista, che ne mantiene la piena responsabilità.

Il modello prevede infine la doppia sottoscrizione dell'avvocato e del cliente, a conferma della presa visione e della comprensione delle informazioni fornite.

Implicazioni deontologiche e operative

Di fronte a questo nuovo quadro normativo, gli studi legali e i singoli professionisti sono chiamati ad adeguare modalità operative, competenze e protocolli interni.

Dal punto di vista operativo, gli studi legali dovranno:

- **Aggiornare le competenze digitali:** La legge incoraggia Ordini e istituzioni a offrire corsi dedicati, per acquisire nozioni di base su *machine learning* (ML), funzionamento degli algoritmi e loro ambiti di applicazione. Un avvocato formato, infatti, saprà dialogare efficacemente con l'AI sfruttandone i vantaggi e riconoscendone i limiti.
- **Predisporre modelli di informativa conformi alla normativa:** Come visto, l'art. 13 della Legge 132/2025, obbliga ad introdurre prassi di trasparenza sull'uso di strumenti di AI nello studio. A tal fine occorrerà aggiornare lettere d'incarico e informative *privacy* inserendo clausole che spiegano in modo semplice l'eventuale impiego di *software* di intelligenza artificiale, specificando tuttavia che le decisioni strategiche e le valutazioni legali restano in capo all'avvocato.
- **Uso consapevole e verifiche rigorose:** Qualunque strumento di AI venga adoperato, il suo impiego deve essere criticamente supervisionato dal professionista. A tal fine, lo studio legale dovrebbe implementare un *workflow* in cui ogni *output* dell'AI dovrebbe essere riesaminato attentamente da un umano, con controlli incrociati sulle fonti.
- **Policy etica interna e codici di condotta:** Gli studi legali dovrebbero dotarsi di una *policy* interna sull'uso dell'AI, in linea con i principi fissati dalla legge e dalle future linee guida degli Ordini. La *policy* interna dovrebbe in ogni caso definire quali strumenti sono autorizzati, per quali scopi, con quali misure di sicurezza e riservatezza dei dati, nonché chi è responsabile della supervisione.
- **Interazione con le Autorità e *compliance* normativa:** La rivoluzione AI impone agli studi legali anche di rafforzare la propria *compliance* rispetto alle normative tecnologiche e di dialogare con le Autorità competenti. Gli studi legali dovranno dunque tenersi aggiornati su linee guida, pareri e provvedimenti emanati dalle Autorità in materia di AI. Inoltre, di fronte all'emergere di eventuali *best practice* o *standard* tecnici promossi a livello nazionale, aderirvi tempestivamente consentirà allo studio di dimostrare la propria conformità.

Le critiche dell'Avvocatura alla nuova legge

La nuova disposizione legislativa in commento ha tuttavia suscitato rilievi critici, in particolare da parte del Movimento Forense, che ne ha già sollecitato l'abrogazione, poiché ritenuta "*confusionaria e, per certi versi, svalutante per l'Avvocatura, laddove pretende di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, quasi che tale fiducia non fosse già garantita dagli obblighi deontologici che fondano la professione forense*".

Al limite, secondo il Movimento Forense, sarebbe ammissibile una semplice dichiarazione mediante cui il professionista, che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, ne comunica al cliente l'utilizzo in conformità alla norma.

Un ulteriore aspetto critico, rilevato dai giuristi, è attinente alla vaghezza dell'articolo in esame, poiché si limita a richiamare in modo generico l'impiego di *"sistemi di intelligenza artificiale"*, senza operare alcuna distinzione tra modelli generalisti, specialistici o integrati.

Tale formulazione rende complesso delimitare con precisione l'ambito dell'obbligo informativo, nonostante l'esistenza di una definizione legislativa articolata e di un tentativo di inquadramento giuridico del fenomeno.

In ultima analisi, è stato evidenziato che la norma trascura la dimensione etica, culturale e deontologica dell'Avvocatura, riducendo a un adempimento formale ciò che rappresenta da sempre il fondamento sostanziale della professione forense: il rapporto di fiducia, informato e consapevole, tra avvocato e cliente.

Conclusioni

In conclusione, la Legge n. 132/2025 – seppur con diversi aspetti critici – rappresenta un passo in avanti verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.

Per gli avvocati e gli operatori del diritto si apre, dunque, una fase di transizione in cui principi generali ambiziosi dovranno tradursi in pratiche quotidiane virtuose.

Sarà tuttavia la pratica applicazione della norma a chiarire la portata effettiva degli obblighi informativi e delle garanzie introdotte, soprattutto per l'Avvocatura, chiamata a conciliare innovazione tecnologica e tutela del rapporto fiduciario con il cliente.